

349

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. giugno 1862
dal Ministro D' Agricoltura, Industria e Commercio*

OGGETTO

sulle Bonifiche sulle Irrigazioni

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Abbozza di Legge sulle Beneficenze sulle Irrigazioni e sulla Acqueduzione

Titolo preliminare

Articolo 1°

Tutte le acque correnti in letto naturale sono proprietà dello Stato. Sono eccettuate quelle per le quali esistono titoli di proprietà privata, od un uso non impugnato che risalega a trent'anni almeno dalla promulgazione della presente legge. Tale uso può essere totale o parziale, e non va di diritto che alla proprietà della porzione usata di dette acque.

Articolo 2°

Le sorgenti naturali o artificiali, anche trivellate, appartengono al proprietario del fondo in cui scaturiscono, il quale può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse aver acquistato il proprietario d'un altro fondo, in forza di un titolo o della prescrizione.

La prescrizione in tal caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo che fruito dell'acqua ha fatto e terminato nel fondo che la produce opere vivibili destinate, e che abbiano servito, a farla transitare sul suo

fando

Articolo 3^o

Il proprietario della sorgente naturale non può deciarne il corso, quando la medesima somministra agli abitanti di un comune, villaggio o borgata l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non se hanno acquistato o preperito l'uso, il proprietario può pretendere un'indennità, la quale viene determinata dal Tribunale, a giù d'io di peniti.

Articolo 4^o

La proprietà delle paludi e terreni paludosi è sottoposta a regole particolari:

L'irrigazione è giudicata un'operazione d'interesse generale.

La fognatura dei terreni che possono profittarne è giudicata altresì d'interesse generale.

Articolo 4^{bis}

Un Consiglio superiore d'arte sarà istituito presso il ministero d'agr^o ind^o e Com^o, per esercitare sopra il medesimo e sotto l'egidura sua dipendenza le funzioni che il Consiglio superiore di Lac. pubbl. esercita presso il ministero di Lac. Publ.

I membri di tale consiglio saranno in numero di nove e nominati dal Re.

Le materie di cui detto consiglio avrà ad occuparsi sono: le miniere, le saline, le irrigazioni e la fognatura.

53

Titolo primo Bonifiche e Doli Lit.

Capitolo primo

Bonifiche

Sezione 1.^a

Bonificazione dei terreni paludosi

Articolo 5.^o

Il Governo ha facoltà di ordinare le bonifiche che giudica necessarie o di pubblica utilità, sentito l'avis del consiglio provinciale del luogo ove trovansi i terreni paludosi.

Articolo 6.^o

Le bonifiche, sia per prosecugamento con canali di scolo, o con macchine a trovare, sia per colmata, si eseguono dallo Stato, o dai proprietari del suolo, o dalle provincie e comuni interesi, o da speciali intraprenditori o società che ne ottengono concessione dal Governo.

Articolo 7.^o

Quando i proprietari dei terreni da bonificarsi si determinano spontaneamente ad eseguire la bonifica, ne devono presentare il piano d'esecuzione al Governo per farlo approvare, e nel caso contrario vien loro

rimesso l'ordine di doverla eseguire entro un determinato tempo, e si comincerà loro il relativo piano d'esecuzione.

Articolo 8^o

I possessori della maggior parte del terreno da bonificarsi, possono, col mezzo del Governo, obbligarsi d'ipotesi a concorrere alla rispettiva quota di spesa, o a cedere il fondo al prezzo del 10 per cento del suo valore attuale.

La preponderanza degli interessi è determinata dalla superficie del terreno.

Articolo 9^o

Quando i terreni da bonificarsi appartengono a vari proprietari, possono eseguire la bonifica, devono essi, in ogni caso, riunirsi in consorzio, come al Titolo quarto.

Articolo 10^o

Se i terreni da bonificarsi appartengono ad un proprietario, ovvero ad una riunione di proprietari, che non si sottopongano a bonificarli nello spazio di tempo e secondo il piano adottato, ovvero che non eseguiscano le condizioni alle quali si sono obbligati, il Governo potrà concedere l'operazione di bonificamento a chi farà proposizioni più convenienti.

Le proposizioni fatte da un certo numero

di proprietari, dalle provincie o dai co-
muni intenzati saranno preferite,
a condizioni uguali.

Articolo 11.

Il Governo può accordare ad intra-
prenditori o Società la facoltà di fon-
dare gli studi di bonifiche e d'irrigazio-
ni che giudica utili, con preferenza
a condizioni uguali, nel caso in cui,
approvando i lavori progettati, re-
acordi la concessione, a eccezione
però del caso previsto nell'ultimo
paragrafo dell'articolo precedente.
Nel caso in cui la concessione dei
lavori debba accordarsi con legge
votata dal Parlamento, la prefe-
renza di cui sopra non obbliga il

Governo che a proporla alle Camere.
La facoltà di procedere a tali stu-
di si accorda con decreto del Mini-
stro di Agricoltura Ind. e Comm.,
annunziato al Consiglio di Ministri.

Articolo 12.

Le domande di concessione per por-
te di intraprenditori o società si presen-
tano al ministro d'Agr. Ind. e Com.
e devono essere accompagnate dal
progetto completo e permesso dei lavori
nonchè da tutte le ragioni statistiche
necessarie per poterne valutare
l'utilità e l'economia, giusta le nor-
me date dal regolamento di cui all'art. 117.

Articolo 13^e

Le concessioni di beneficenze si accordano con decreto reale, dietro relazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e sentito l'opinione del consiglio provinciale della provincia ove sono situate non del quello del Consiglio Superiore d'Arte di cui all'art. 1^o della legge 1872.

Articolo 14^e

La concessione stabilisce i lavori da eseguirsi, il numero d'anni per compirli, il modo di eseguirli, e la sicurezza da fornirsi per garantire l'adempimento degli obblighi apposti.

Articolo 15^e

Ove, in conformità all'articolo 14^o, la beneficenza studiata da intraprenditori o società, debitamente autorizzati, fosse concessa ai proprietari dei terreni, ai comuni o alle provincie, ovvero ad altri appaltatori o società che offrissero condizioni più vantaggiose, chi ha fatto gli studi sarà rimborsato della spesa a prezzo d'istimo da chi avrà ottenuto la concessione.

Articolo 16^e

Sezione 2^a

Condizioni alle quali si eseguiscono le bonifiche

Articolo 16^o

Allorchè il Governo eseguisce le bonifiche, la spesa ne è sopportata da tutti gli interessati, in proporzione dei beneficii che loro produce.

Articolo 17^o

I beneficii che risultano per i proprietari dalla bonifica sono di due sorta: (a) aumento di rendita e di valore per i maggiori gradelli dei terreni propagati o calmati; (b) aumento pure di rendita e di valore per la espansione o diminuzione della mal'aria nei terreni circondanti la palude.

Articolo 18^o

I comuni e le provincie passano essere chiamati a sopportare una parte della spesa, in ragione del miglioramento dell'aria e della facilità di comunicazioni che risulta dalla bonifica.

Articolo 19^o

Un regolamento sull'esecuzione della presente legge, di cui all'articolo 127, fissa il modo di procedere a tale riparto della spesa, in guisa da garantire gli interessi dei contribuenti.

La ripartizione nel riparto della

e sull' avviso del Consiglio d'ordine

si apre e stabilita per ogni ^{paragrafo del} banifca
con decreto reale sentito il Consiglio
di Stato dietro relazione del Mini-
stro di Agri.^o Ind.^o e Comm.^o prima
che si comincino i lavori.

Articolo 20^o

La concessione delle quote di spesa
si fa annualmente per anticipa-
zione, e gode degli stessi privilegi
dell'imposta prediale.

Articolo 21^o

Il Governo può accordare inspi-
cua per quelle banifiche, nelle quali
il maggior valore da ottenersi
non pareggia la spesa.

Articolo 22^o

I proprietari degli stabili come
sopra imposti hanno la facoltà,
quando vien loro comunicato il de-
creto di riparto, di scegliere, nello spa-
zio di tre mesi, fra l'opporli
o il cedere a prezzo d'estimo del
suo attuale valore lo stabile patto-
cato all'imposta.

Articolo 23^o

Quando le banifiche sono equi-
te da appaltatori o società, il Gova-
ro può nella concessione accordar-
 loro una parte aliquota sul mag-
gior valore acquistato dai terreni
banificati, e la proprietà dei terre-
ni demaniali ^{pubblici} continuamente coperti

#in tutto od in parte

capenti dall'acqua che faranno emen-
gere.

Il regolamento di cui all'art. 127.
fisserà norme per procedere alla
stima dei terreni prima e dopo la
bonifica onde stabilire il maggior
valore dei terreni bonificati.

Articolo 24^o

Il Governo potrà altresì accorda-
re ai concessionari della bonifica,
in compenso delle spese che sopportano,
la tassa che esso Governo ha diritto
di esigere, secondo gli articoli 17 e 18
sui terreni di mitragli, e le contri-
buzioni dei comuni.

Articolo 25^o

In ogni caso i concessionari pren-
dono possesso degli stabili da bonifi-
carsi dopo ottimo preventivo, secondo
le norme da fissarsi nel regola-
mento di cui all'articolo 127; dipendono
dei detti stabili da parte i locatari pa-
gando ai proprietari la rendita al
5. % del loro valore di stima. Ad
operazione compiuta, i proprietari
rientrano in possesso dei loro beni,
pagando la quota parte fissata dal
decreto di concessione del maggior
valore che risulta dalla seconda
stima fatta colle stesse norme del
la prima.

Possono altresì allora rimborsare

alla loro proprietà rievocando dai concessionari il prezzo che risulta dalla prima stima.

Articolo 26^o

Le questioni che insorgono in punto di proprietà, anche domandate ai tribunali, non possono in alcun caso far sospendere o ritardare i lavori.

Articolo 27^o

Le indennità dovute dai proprietari ai concessionari per maggior valore risultante dal miglioramento dei beni sono privilegiate sopra tutto, questo maggior valore, col solo obbligo di far trasferire il decreto di concessione negli uffici delle ipoteche dei luoghi dove sono situati i terreni beneficiati.

L'ipoteca di ogni individuo iscritta avanti il beneficiamento non è ristretta ad una porzione di proprietà eguale in valore al suo valore stimato dei terreni beneficiati.

Articolo 28^o

Le beneficizie eseguite dallo stato, da consorzi, o da concessionari sono di obbligate opere di pubblica utilità.

Sezione 3^a

Libro in cui si eseguono i lavori.

Articolo 29^o

I concessionari di beneficenza, proprietari uniti in consiglio, imprenditori o società, comuni o grossi, non possono coniare il progetto che accompagna la concessione senza la preventiva autorizzazione del Governo.

Articolo 30^o

I lavori di beneficenza, comunque siano eseguiti, son tutti sottoposti alla sua vigilanza del Governo.

Articolo 31^o

I lavori di beneficenza, eccettuati quelli intrapresi dai proprietari, individualmente o uniti in consiglio, non potranno cominciare che allorché sò stata completata la forma d'essi all'articolo 23^o.

I terreni da appropriarsi non potranno essere occupati che quando ne sarà stato corrisposto il prezzo al proprietario.

Articolo 32^o

Quando i concessionari non avranno terminato nel tempo fissato dalla concessione i lavori da essi assunti, fuori il caso di forza maggiore, la concessione sarà di diritto come non avvenuta, ed il Governo potrà far

proseguire i lavori come e da chi me-
glio giudicherà.

I concessionari padepati avranno
valamente diritto ad essere indennizzati
dell'attuale valore, a prezzo di stima,
dei lavori eseguiti in conformità della
concessione. Rimarranno a loro ca-
rico tutte le indennità, perdono-
rendite ed apprezzazioni alle qua-
li non avevano alcuna parte.

Articolo 33^o

In qualunque modo si eseguivano
i lavori di bonificazione, non saranno
tenuti per ultimati che dopo ven-
uta, collaudazione ed approvazione
governativa, secondo le norme
che fisserà il regolamento di cui
all'articolo 127.

Sezione 4^a

Conservazione dei lavori.

Articolo 34^o

Nel tempo dei lavori, i canali, fossi, scali, argini ed altre opere relative ai medesimi sono mantenuti e custoditi a spese dei concessionari.

Articolo 35^o

Terminati, callati ed approvati i lavori di bonifica, in qualunque modo siano stati eseguiti, la conservazione e custodia loro avrà sempre luogo a spese e per cura degli interessati, nominati in contratto come al Titolo quinto.

Capitolo secondo //

Scali.

Sezione 1^a

Diritti ed obblighi.

Articolo 36^o

I fondi inferiori sono soggetti, ~~in quanto~~ riguardo a quelli più elevati, a ricevere le acque che da essi scendono naturalmente, senza che vi sia concorso l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alterare alcun rigaro che impedire questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

Articolo 37^o

Se i fondi superiori hanno bisogno di scali, regolati con lavori pubblici, per impedire loro d'impedimento, i proprietari di tali fondi, o i consorzi stabiliti per regolarne e conservarne gli scali, godranno del diritto di passaggio sui fondi altrui per i loro escoli di scolo, quale è definito al Titolo secondo, articolo 60. e seguenti, riguardo alle irrigazioni.

Articolo 38

Perchè possa stabilirsi il precedente

diritto di passaggio, è necessario che il prefetto della provincia in cui sono posti i fondi che devono godersi, abbia emanato una sua decisione, presa in consiglio di prefettura coll'intervento dell'ingegnere capo della provincia, la quale stabilisca che tali fondi hanno bisogno di lavori regolati con lavori speciali.

Articolo 39^o

Sulla richiesta del Consiglio provinciale o dei consigli municipali interessati, il Governo potrà con Decreto reale dato dietro relazione del Ministro di Agricoltura e Commercio rendere obbligatori i lavori di cui lo che giudicherà necessari.

+ sull' avviso del Consiglio d'arte

Articolo 40^o

I lavori che devono servire a regolare gli usi di terreni coltivati, potranno in seguito alla loro importanza essere dichiarati opere di pubblica utilità.

Sezione seconda

Modo di stabilire e regolare gli scoli.

Articolo 41°

Le lacune e le aperture per facilitare gli scoli, la loro manutenzione e lo spurgo e rettificamento dei canali e corsi d'acqua a ciò destinati, sono sempre a carico dei proprietari dei terreni che ne godono a meno di convenzioni contrarie.

Per gli scoli attualmente regolati si conservano gli usi veleggianti nei diversi territori.

Articolo 42°

I pozzi d'arti interoperti nei lacuni d'acqua che hanno per oggetto gli scoli comuni sono riuniti in consorzi come al titolo quinto.

Poiché il consorzio sopra accennato è obbligatorio del Governo liogro che via stabilita la ricevuta d'acqua loro gli scoli come all'articolo 38.

Articolo 43°

Qualora più della metà dei proprietari interoperti allo scolo si rifiutano a intervenire nel consorzio, il Governo, sentito l'avviso del Consiglio di prefettura, può accordare ai consorzi, sotto la direzione delle opere, o regolarsi come è detto nell'articolo seguente.

In ogni caso le opere sono sempre a

carico di tutti gli interessati;

Articolo 144.

È sentito il parere del Consiglio d'arte

Qualora tutti i proprietari si unissero
però ad unirsi in consorzio negli usi
dichiarati necessari, il Governo per
decisione ministeriale incarica il
prefetto della provincia di proporre
degli studi tecnici, compilare il
progetto ed eseguire i lavori a mag-
giori spese degli interessati. La re-
sponsione delle individuali quote di
spese si farà come per l'imposta
generale e quella degli studi per le
leggi. I contribuenti possono reclamare
presso il ministro sulla distribuzione
delle spese il ministro decide.

Articolo 145.

Il mantenimento dei lavori di suolo
la loro costruzione, e lo spurgo esat-
tamente dei fossi, canali e corsi d'ac-
qua a ciò destinati, in qualunque
modo siano eseguiti, sono sempre
rattaggiati alla sorveglianza gove-
rnativa.

Titolo secondo

Irrigazioni

Sezione 1^a

Decisioni d'acqua

Articolo 46^o

È permesso di derivare acque pubbliche che s'impiegano per irrigazioni senza la concessione del Governo.

Per acque pubbliche s'intendono quelle di proprietà dello Stato secondo l'articolo 1.^o della presente legge.

La concessione determina la quantità, il tempo, il modo e le condizioni della presa, della condotta e dell'uso delle acque, e stabilisce l'annuo canone da pagarsi.

Articolo 47^o

Le nuove concessioni d'acqua, sia in proprietà assoluta sia per semplice uso temporaneo, e determinate, potranno farsi a proprietari o consorti di proprietari per loro uso particolare, ovvero a società ed intraprenditori che vendano l'acqua per speculazione.

Articolo 48^o

Nel primo caso, la concessione si fa per decreto reale proferito con relazione del ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

19
Dante

... sentito il consiglio superiore dei lavori
+ pubblici; e tenendo pur conto delle
... esigenze che in linea d'interesse
... no state propagate dal sistema
dei lavori pubblici, nell'interesse e
per tutelare il buon regime degli
alvei, la libera navigazione, e legittime
proprietà laterali;

... Al secondo capo non si potranno
... no accordare che con legge votata
dal Parlamento;

Articolo 49^o

... Il regolamento di cui all'art. 147
... determinerà le norme da seguirsi
... per far domanda di nuove concessi-
... oni ed i documenti che devono
... accompagnarle, nonché le pratiche
... da seguirsi, prima di concederle,
... per tutelare le altre competenze
... che rimangono illegge.

Articolo 50^o

... Le disposizioni precedenti della pre-
... sente legge non s'intendono pro-
... giudicare gli attuali possessari negli
... usi, edifizii, e diritti relativi, di questi
... a tenore delle leggi vigenti nei
... rispettivi paesi; godranno con giusto
... titolo.

Articolo 51^o

... Non è permesso, per qualunque titolo,
... di fare alcuna variazione alle basi
... e norme stabilite, senza l'assentimento.

+ sentito, fu d'uso, il Consiglio d'ard.

del Governo, dato con decreto ministeriale, dietro relazione del prefetto, convalidata dal governo dell'ingegnere capo della provincia, +
Articolo 52^o.

Nelle derivazioni a bacche che usino instabili, qualunque lavoro dev'essere approvato dal prefetto, sentito il governo dell'ingegnere capo della provincia, con appello al ministero da parte degli interessati.

Articolo 53^o

Per gli oggetti d'interesse pubblico l'ispezione delle abitudini dei decreti impartite ai concessionari nell'uso delle acque è sottoposta alla vigilanza della pubblica autorità.

Articolo 54^o

Quando le questioni d'acque hanno per oggetto semplicemente i diritti d'interesse dei particolari, sono terminate davanti i tribunali competenti. Per loro nelle dette contestazioni si presume che l'interesse pubblico, non soggetto di pubblica amministrazione.

Articolo 55^o

Dietro domanda del consiglio provinciale o di un consiglio municipale e nell'interesse dell'agricoltura, un decreto reale dato a seguito a relazione del ministero.

di agricolt. ^a grad. ^a e Comm. ^a e sentito l'avis
viva del Consiglio di Stato per regolare
l'uso delle acque irrigatorie fra gli
utenti aventi diritto, sia per adeguame-
menti, sia per acquisti.

Articolo 56^e

È vietato lo scavo ed agnizione
sorgenti o teste di fontanili, condotti
cani, come pure l'approfondimento ed
ampliamento le scavazioni o sorgenti
attualmente esistenti in vicinanza ai
corsi d'acqua pubblici o privati, come
altresi ad altre sorgenti, entro una
distanza minima di cento metri.

Il governo con decreto reale ed
i Consigli provinciali, sentito il pa-
re dell'ingegnere capo della pro-
vincia potranno fissare distanze
magiori applicabili sia ad una
intera provincia sia a territori
o corsi d'acqua determinati.

Sezione seconda
Diritti ed obblighi

Articolo 57^e

Chi può legittimamente disporre di acque irrigatorie ha il diritto di usarne come meglio gli sembra per irrigare i suoi fondi, e di scegliere il genere di coltura che più gli conviene.

Articolo 58^e

I detti proprietari d'acque possono altresì disporre a loro piacere delle acque di scolo o calatura delle loro irrigazioni, portarle su d'altri fondi, o cederne ad altri proprietari.

Articolo 59^e

Quando il proprietario delle acque non vuol servirsi degli scoli delle sue irrigazioni, il proprietario del fondo inferiore è obbligato a riceverle sul suo fondo, ma può servirsi per irrigare i suoi terreni senza indennità di sorta pel primo proprietario.

Questi è però obbligato a vergare nel sito indicato dal proprietario inferiore, purché a giudizio di periti non ne risulti danno ^{grave} per le sue irrigazioni.

Articolo 60.^o

Agri comuni, università o individui
è tenuto a dare il passaggio per i suoi
fandi alle acque che vogliono condursi
da chi abbia ragione di estrarre da fien-
mi, fontane ed altre sorgenti, compres-
sivi quelle provenienti da calatare del-
tre irrigazioni, eccettuando però i det-
ti fandi le case coi cortili, arci o gran-
dini alle medesime attinenti.

Articolo 61.^o

Sarà a carico di chi domanda il
passaggio di formare il necessario ca-
nale, senza che possa pretendere di fan-
do correre le sue acque nei canali già
esistenti e destinati al decarzo di altre
acque. Sarà bensì il proprietario
del fondo traversato, se sarà anche
proprietario di un canale in uso
esistente, e delle acque nel medesimo
decorrenti, impedire che un nuovo
canale s'ia aperto nel suo fondo,
offrendo di dare il passaggio alle acque
nel canale medesimo, sempre che non
possa praticarsi senza notabile
prejudizio di chi chiede il passaggio.

Articolo 62.^o

Sarà anche permettersi il passag-
gio dell'acqua a traverso i canali ed
acquedotti, in quel modo che si ravviser-
rà più conveniente e adatto alla
località ed allo stato di detti canali.

ed acquedotti, purchè non s'interrompa
il corso, non si alteri ad accelerato, nè
in modo alcuno alterato il corso ed il
volume delle acque in quelli defluc-
ti.

Articolo 63^o

Severandosi per la condotta delle
acque attraverso strade pubbliche
che comprendono le comunali, ovvero
fiumi, torrenti o corsi d'acqua
che, dovranno osservarsi le leggi e
regolamenti speciali vigenti sulle
strade ed acque.

Articolo 64^o

Quegli che vuol far passare le
acque sul fondo altrui deve giusti-
ficare che l'acqua di cui egli può
disporre sia sufficiente per l'uso al
quale la destina, che il passaggio
che egli richiede, avuto riguardo alle
circostanze dei fondi vicini, al punto,
e alle altre condizioni per la condot-
ta, presa, corso e sbocco delle acque,
sia il più conveniente, e sia non
annecare il minimo danno pubblico
o privato.

Articolo 65^o

Prima d'imprescindere la costru-
zione dell'acquedotto, quegli che
vuol condurre acqua per l'altrui
fondo, deve pagare il valore a cui
saranno stati stimati i siti da

da accogersi, senza deduzione delle im-
poste e degli altri oneri che so-
no inerenti al fondo, e al sopra-
più del quinto, oltre al risarcimen-
to dei danni immediati, compresi
quelli provenienti dalla separazione
in due o più quote o da altra dete-
riorazione del fondo da trascriver-
si.

Articolo 66

Ove la domanda del passaggio delle
acque sia ristretta ad un tempo non
maggiore di anni nove, l'obbligo
di pagare il valore del sito accagato
dal canale col soprappiù del quinto
ed il danno proveniente dalla inter-
ruzione e deteriorazione del fondo, si
ristringerà alla metà, ma col-
l'obbligo, finito tale tempo, di rimette-
re le cose nel primitivo loro stato.

Qualora calui che ha domandato
questo passaggio temporario, valere
rendendo perpetuo, non potrà pre-
tendere d'ingattare le somme pa-
gate per la metà del valore del
sito, e del danno dell'interruzione
e deteriorazione del fondo.

Articolo 67

Quegli che avrà appropiata, a
termini dell'articolo 61, dell'affetta
di far decorrere le sue acque in
un canale altrui, dovrà in propor-
zione

dell'acqua che vi immette, pagare
nell'istesso modo il calore dei vi
occupati dal canale, e colla stessa
proporzione rimborsare le spese
occorse per la formazione del me-
desimo, oltre il pagamento di maggio-
ri vitte che occorresse di accensione,
e di tutte le altre spese che il pas-
saggio delle due acque fosse per
rendere necessarie.

Articolo 68.^o

Ove colui che ha fatto un canale in
fondo altrui voglia condurre per esso
una maggiore quantità d'acqua, non
potrà immetterla, se non è ricor-
sato che il canale ne è capace, e
che non ne può venir danno al
fondo percussente, qualora la neces-
sità dell'introduzione di una maggio-
re quantità d'acqua esiga la costru-
zione di nuove opere, non potranno
queste aver luogo se non è prece-
dentemente determinata la natura
e la qualità di tali opere, e pagata
la somma dovuta per vitte di accen-
sione e per danni nel modo de-
scritto nell'articolo 65.

Articolo 69.^o

Le disposizioni sul diritto di passaggio
stabilite negli articoli precedenti
si estendono al passaggio delle acque
di picolo provenienti da terreni

vallivi o galudopi ed alle acque tor-
bide destinate alle colmate. Si esten-
dono altresì agli scoli proce-
denti da tubi e fogni di fogna-
ria di cui al titolo terzo.

Articolo 70^o

I proprietari dei terreni che appropria-
tano del diritto di passaggio, insieme
agli abbati generali, imposti dalla
legge per l'acquisto della servitù co-
attiva d'acquedotto, o per altro
modo quello di formare e mante-
nere a loro spese perpetuamente
i canali che danno trasporto alle
acque, di diffondere i fondi per quali
essi passano e di riparare i danni
che passano in ogni tempo dimen-
ne.

Articolo 71^o

Le chiavi che esistono a traverso
gli argini per grazia d'acqua, ovvero
aventi per simultaneo oggetto lo sfi-
go delle acque di scolo e l'elevazione
delle acque delle grane, sono mante-
nute in conformità delle convenzio-
ni o consuetudini usate, in man-
canza di queste perenne ed esclusi-
vo carico di chi ne appropria.

Occorrendo però la formazione
di nuovi argini i quali rendano
necessarie nuove chiavi che le
spese di costruzione e di manutenzione

di queste saranno a carico esclusivo
degli interessati nella formazione degli
origini medesime:

Articolo 72^o

Qualunque proprietario, o conser-
vatore che voglia servirsi per l'innogge-
re de' suoi fondi delle acque di quappre-
tanza, potrà mediante indennità
a prezzo di stima, regolata come
nel caso di diritto di passaggio, otte-
nere la facoltà di appoggio sulla
proprietà del vicino, dall'attraversa-
te del corso d'acqua da utilizzarsi;
le opere d'arte necessarie alla
magrezza d'acqua.

Queste opere d'arte dovranno essere
costrutte e mantenute in modo
da non nuocere in modo alcuno ai
tenimenti vicini.

Sono eccettate da questa regola
le case, aie e giardini, come all'ar-
ticolo 60.

Articolo 73^o

Il proprietario del fondo sul quale
sarà demandato il diritto d'appoggio
potrà sempre demandare l'uso am-
re della senna, se esso abbia diritto
di sottrarre acqua dallo stesso corso, con-
tribuendo per metà alla spesa di sta-
bilitamento e di manutenzione. Al caso
indennità non sarà rispettivamente
dovuta su questo caso, e quella che

fosse già stata pagata da un nebbia-
ri.

Quando la comunità non sarà risch-
ta che dopo il cominciamento o l'ac-
quisimento dei laconi; calui che la doman-
da dovrà sopportare l'eccedente del-
la spesa al quale dovranno luogo i
congruenti da farsi alla pura per op-
proprietà all'innalzazione del suo fondo.

Articolo 74^o

Polui il di cui fondo sona, in virtù
del diritto di passaggio, traversato da
un passo d'acqua patrà sempre doman-
dare d'immetterci gli scali del proprio
fondo, a condizione che paghi prima
una parte a liquata, a gressio d'istima,
delle spese di stabilimento, concorra
nella stessa proporzione a quelle di
manutenzione, e sopporti le spese
d'ingrandimento ed altre per non
dare capace il passo d'un maggior
valore d'acqua che questo passo
necessari.

Articolo 75^o

Le contestazioni alle quali patrà dal
luogo la genesi del diritto di passag-
gio ed di quello d'aggiaggio, sia nel modo
di fruizione, sia nelle caute indennità
verranno portate davanti i tribunali
competenti, che giudicando, dovranno
conciliare l'interesse dell'agricol-
tura col rispetto dovuto alla proprietà

si procederà davanti ai tribunali
come in un sommario, e se vi è
luogo a stime si potrà nominare
anche un solo perito.

Articolo 76^e

La servitù che deriva dagli atti
precedenti cade nel novero delle
servitù continue ed opposte; si
prescrive con venti anni continui
di non uso.

Articolo 77^e

Quelli che estraggono acque e ledini
vono da fiumi, torrenti, rivi, canali, im-
perenti o servitù; come altresì quelli
che fanno scolare acque naturali, ar-
tificiali o di fogna devono sempre
avvertire di non pregiudicare in con-
seguenza tra superiori ed infe-
riori, allo stagnamento o alla in-
gorgiatura o di unione delle mede-
sime acque. Quelli che vi adornano
dato luogo saggiacciano al rispon-
samento dei danni; oltre le pene che
potessero essere stabilite dai regi-
lamenti di polizia rurale.

Articolo 78^e

Ove le acque scorrenti per irrigazione
o per scoli impedissero al grado
dei fondi contigui di poter si tras-
ferire o di poter continuare l'irri-
gazione o lo scolo delle acque, o che
che ne approfittano devono costruirne

19

e mantenere a loro spese i pozzi
e loro accoppi necessarii e sufficienti
per un comodo e sicuro trasporto, come
per le batti pattenanee, i pozzi cana-
li ed altre simili opere per la con-
duzione dell'irrigazione e dello
scolo, salvo una concessione ad un
legittimo prezzo in contrario.

Articolo 79^o

Tutti i proprietari, possessori ed au-
tentici di derivazioni d'acque e di canali
di scolo sono obbligati a mantenere
gli imbocchi e gli sbocchi muniti
degli opportuni edifizii e di conser-
vare in buono stato, epi sono re-
sponsabili dei danni che passano me-
diante a pregiudizio dei fondi in-
feriori, escluso il caso di forza maggio-
re.

Articolo 80^o

Spetta agli stessi proprietari, pos-
essori ed autentici di regolare e calare
di detti edifizii le derivazioni e gli
scoli in modo che nei tempi di allu-
vione non s'introducano acque eccen-
dent. la portata dei canali d'irriga-
zione e di farsi che in ogni evento,
col mezzo degli opportuni conserti,
vengano smaltite le acque sovrab-
bondanti, come altresì d'impedire il ri-
fluire delle acque di piena nei canali
di scolo.

Articolo 81^o

Coloro che posseggono derivazioni pubbliche a bocca aperta, e con chiavi pubbliche o privati, sia temporanee che perenni sono obbligati a procedere affinché si mantengano innaeque al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a manovrare dette bocche degli appiantoni edificii regolatori e moderatori della intraduzione della acque e ad eseguire quelle altre opere che dall' autorità amministrativa della provincia fossero giudicate necessarie, nel caso che le consuetudini non quantifichino sufficientemente la detta inacuità.

Simili disposizioni si applicano agli stacchi agenti nei canali pubblici e privati di acqua.

Sezione 3^a

Come si eseguiscano le irrigazioni.

Articolo 42^o.

Le irrigazioni si praticano dai pro-
prietari o fittovali dei fondi, isolati
o uniti in consorzio.

I regolamenti di distribuzione
d'acqua dei consorzi devono essere
approvati dal prefetto della pro-
vincia sentito l'arrivo del consiglio
di prefettura, ed avere d'uopo
quello dell'ingegnere capo.

Articolo 43^o.

Per le derivazioni esistenti e
consorziate il modulo d'acqua in
uso nelle diverse provincie e ter-
ritori:

Articolo 44^o.

S'ora in avanti, quando sarà con-
venuta la derivazione di una co-
stante e determinata quantità d'a-
qua fluente, se la forma della
bocca e dell'edificio derivatore
sarà anche stata tra le parti conve-
nuta, questa forma dovrà essere
osservata, e non saranno ammesse
le parti ad impugnarla, o pretese
di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo
che la differenza sia almeno di un
ottavo, e l'azione sia intentata prima
della scadenza di tre anni dalla comin-
ciata.

derivazione, o pluviache l'eccesso o
deficienza provenga da variazioni
seguite nel canale o nel corso
delle acque in caso di variazioni.

Articolo 45^e

Se la forma non sarà stata convenuta,
ma la base e l'edificio derivazione ne
non stati costrutti, e i vari posseduti giacis-
samente durante anni dieci, non sarà
neppure ammesso dopo tal tempo verun
richiamo delle parti a pretesto di
eccesso o deficienza d'acqua, salvo
nel caso di sequita variazione nel ca-
nale o nel corso delle acque come so-
pra.

In difetto, sia di convenzione circa
la forma, sia di possesso, la forma
sarà determinata dal Tribunale,
secondo il giudizio di periti nominati
d'accordo tra le parti ed, in difetto,
d'ufficio.

Articolo 46^e

Nelle concessioni d'acqua fatte per
un determinato servizio, e nelle que-
le non è espressa la quantità d'ac-
qua fluente accordata o ceduta,
l'intenderà accordata la quantità
d'acqua necessaria al servizio per
quale fu concessuta, e sarà lecito
in ogni tempo a chi vi ha intere-
se di fare stabilire la forma del-
la derivazione, e di farvi apporre

limiti in modo che ne venga a un tempo assicurato l'uso necessario sud detto, ed impedito l'abuso di esso.

Se però una certa limitata porzione della bacca e dell'edifizio derivatore sarà stata fra le parti convenute, ed in difetto di concorrente si sarà avuto il gorgoglio guerpito della derivazione in una stessa porzione come sopra limitata, non sarà più ammesso alcun ristagno delle parti, se non nei casi e durante i termini stabiliti nell'articolo precedente.

Articolo 47^e

Alle nuove concessioni d'acqua, in cui non è convenuta ed appresa una certa quantità d'acqua per uso, oltre anche concessioni a bacca stagata, la quantità concessuta dovrà in tutti gli atti pubblici e privati, in relazione al modulo d'acqua.

Il modulo d'acqua è quella quantità d'acqua che per la sola propria pressione dell'acqua, e con libera caduta, passa per una luce quadrilatera rettangola, collocata in modo che due dei suoi lati siano verticali, lunga due decimetri, alta due decimetri, ed aperta in parte superiore, contro la quale l'acqua si appoggia, ed è mantenuta alla

Si può sopprimere sostituendo nel paragrafo superiore alle parole in relazione al modulo d'acqua le seguenti in relazione col metro cubo

Suprema e libera sua superficie alla
teja di quattora centimetri sopra il letto
inferiore della luce.

Articolo 98.^o

Il diritto alla genesi d'acqua costante
inquinata in ogni istante.

Tale diritto inquinata per l'acqua estiva
va dall'equinozio di primavera a
quello di autunno, per l'acqua invernale
dall'equinozio d'autunno a quello
di primavera, e per l'acqua di pubblica
uso ad intervalli d'ore, giorni, settimane,
mesi ed altri termini, per i tempi
convenuti o preveduti.

La distribuzione d'acqua per giorno
e per notte si differenzia al giorno
ed alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi
è regolato dalle feste di precetto
vigenti al tempo in cui fu conve-
nuto, ed ha cominciato a preveder-
si.

Articolo 99.^o

Nelle distribuzioni di acqua, il tempo
che impiega l'acqua a recarsi
alla bocca di derivazione dell'uten-
te a cui compete la ragione di pren-
der l'acqua, si consuma a suo con-
to, e la coda dell'acqua appartiene
all'utente di cui sopra il terreno.

Articolo 100.^o

Nei canali soggetti al fanno le

acque sorgenti o sorgenti, ma contenute nell'alveo ed canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Articolo 91^o.

Le contenzioni per distribuzioni d'acqua non giudicate dai Tribunali competenti, che procedano in via sommaria e pagano anche nominare un solo genito.

Articolo 92^o.

In ogni provincia il prefetto, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio provinciale, sentito l'avisore dell'ingegnere capo, invigilano perché non s'introducano abusi nell'uso che si fa delle acque per irrigare ed innaffiare, e negli scoli, e scoprendosi provvedono per toglierli entro i limiti delle loro facoltà.

Articolo 93^o.

Per le usurpazioni, costruzioni ed impedimenti posti al corso delle acque si riferisce al disposto della legge generale, articoli 678 e 679. Le provincie e comuni potranno con regolamenti speciali fissare penalità per casi di contravvenzione non previsti dalle vigenti leggi.

Titolo 14^o

Sognatura

Sezione 1^a

Modo in cui praticasi la Sognatura.

Articolo 94^o

La Sognatura può aver per oggetto il prosciugamento di terreni paludosi, in questo caso è regolata dal Titolo primo della presente legge.

Quando la Sognatura non ha per oggetto che il miglioramento agricolo del terreno, è sottoposta alle seguenti regole.

Articolo 95^o

La Sognatura è praticata dai possessori dei fondi, sia proprietari sia affittuali, indi ai dualmente, ovvero da comarzi di persone interessate, ritenute secondo le regole fissate al Titolo quanto della presente legge.

Sezione 2.^a
Diritti, obblighi, privilegi.

Articolo 96.^e

Le opere di fognatura godono il diritto di passaggio delle loro acque sul fondo altrui, come è formalato per le irrigazioni, Titolo secondo, Sezione 2.^a

Soltanto, il proprietario che raggruppa alle servitù può esigere che l'acqua decorra in tubi a cielo coperto, ove circostanze locali non rendono, a dirsi, premiti, l'operazione troppo difficile o troppo costosa.

Articolo 97.^e

Le disposizioni dell'articolo 94. si applicano altresì agli usi delle acque di fognatura che decorrono in tubi, profittando del diritto di passaggio.

Articolo 98.^e

I lavori di fognatura eseguiti da comuni o da consorzi di proprietari passano secondo la loro importanza essere dichiarati opere di pubblica utilità.

Le indennità si regolano come nei casi analoghi per le acque d'irrigazione.

Articolo 99.^e

Le contestazioni alle quali può dar

luogo lo stabilimento e l'esercizio
della generalità, la fissazione del corso
delle acque, l'esecuzione dei lavori
le indennità che spazze di manutene-
zione, si portano davanti ai Tribu-
nali competenti che giudicano a
via sommaria.

Si applicano ai lavori di irriga-
tura le generalità portate agli
articoli 678 e 679 della legge
generale e tutto il disposto dell'arti-
colo 93 della presente legge.

Articolo 100.^o

Per eseguire lavori di irrigazione,
d'innalzamento e di bonifica, i pro-
prietari o consorti regolarmente
istituiti possono prendere denaro
in prestito rimborsabile in 20
annuità, interessi ed ammortamen-
to compresi, ed i loro ereditari
godono dei privilegi qui sotto
notati.

Articolo 101.^o

Perché ciò abbia luogo è necessario,
però, che chi vuole contrarre l'impre-
stito presenti al prefetto della pro-
vincia ove è situato il fondo un
progetto completo, corredato di ogni
geniera, dei lavori da eseguirsi.

Il prefetto nomina uno o più ge-
niti che riferiscono con processo
verbale sull'utilità dell'intrapresa.

e sui benefici presumibili; detem-
minano il perimetro della parte
del fondo sottogesto ai laconi, e la
stimano al suo attuale valore
secondo i gradati.

Dietro questa operazione, se risulta
realmente che l'utile non può su-
perare la spesa, il consiglio di
prefettura appruva l'operazione
dei laconi. Dopo ciò soltanto
l'imprendito contratto per una
somma non eccedente quella por-
tata nella perizia approssimata
dei seguenti privilegi:

Articolo 102^o

Un esemplare del progetto dei la-
coni e della perizia, nonché la rela-
zione dei periti e la deliberazione
del consiglio di prefettura rimanga-
no depositati alla prefettura del-
la provincia, e chiunque può
prenderne cognizione.

Articolo 103^o

Li creditori di somme così presta-
te a particolari o a consorzi si
accordano per la ripartizione dell'on-
nuità scaduta e dell'annuità con-
vente, sui raccolti [#] dei terreni fo-
gnati, irrigati o bonificati, un pri-
vilegio che prende posto immediata-
mente dopo quello delle pubbliche
contribuzioni.

F. e sulle vendite

Conualmente le somme dovute
per le rendite e per le spese di ma-
cotto dell'annata sono pagate sul 40
40 di tale raccolto prima dell'in-
cassata summentovata.

Hereditari hanno ugualmente
per le somme che loro sono dava-
te un privilegio che possa averli
qualunque altra categoria di tenne-
ri fagnati, irrigati o bonificati.

Articolo 104^o

Il privilegio sopra i tenneri fagna-
ti, irrigati o bonificati, quale è
stabilito nell'articolo precedente,
è pure accordato:

a) ai consorzi per riscuotere le qua-
te di spesa di stabilimento, e di ma-
nutenzione dai proprietari dei
tenneri che fanno parte del con-
sorzio.

b) agli intraprenditori per paga-
mento dei lavori da loro eseguiti.

c) e a chi presta il denaro per
pagare o rimborsare gli intra-
prenditori suddetti.

Questo privilegio degli intrapren-
ditori non ha luogo se il proprie-
tario o il consorzio hanno già
contratto un'imprestato per esegui-
re i lavori.

Articolo 105^o

I consorzi hanno inoltre, per la

... la più di manutenzione dell'annata
... scaduta e dell'annata corrente, il
... privilegio sui raccolti e sulle ven-
... dite quale fu stabilito all'arti-
... colo 103.

... Il suddetto privilegio non si opera-
... ta per ricorso dei fondi casinge-
... ri nel censuario che per la parte
... di questo che entra nella agri-
... coltura comune.

Articolo 106.

... Ogni persona che abbia un credito
... privilegiato o ipotecario anteriore
... al privilegio acquistato in virtù
... della presente legge, ha diritto,
... all'epoca dell'alienazione dell'im-
... mobile, di far ridurre tale privi-
... legio al maggior valore esistente
... a quest'epoca e risultante dai
... lavori di fatturazione, d'immigrazione
... o di bonificazione.

Articolo 107.

... Gli intraprenditori, per gade-
... re del loro privilegio, devono far
... verificare il valore dei loro lavori,
... nei due mesi dalla loro es-
... ecuzione, da un genito nominato
... dal prefetto della provincia. Il
... mantente del privilegio non può
... eccedere la stima fatta dal genito.

Articolo 108.

... Il privilegio accordato dalla presente

legge si convergono con i condizionali
la: dai progettatori di donare nei due
mesi dell'atto dell'imprestito, dagli
intreprensori nei due mesi della
contrattazione dell'appalto.

L'iscrizione contiene in tutti i
casi un estratto sommario della
relazione dei partiti e della delibera-
zione del consiglio di prefettura.
Quando si fa la versipia della
voti di cui all'articolo precedente,
si fa menzione in margine del pro-
cesso verbale di tale versipia
nei due mesi dalla sua data.

Articolo 108^o bis

Le acque di fognatura di un
comune o di un corpo ag-
gravano le spese di un corpo d'a-
qua che le riceva, i terreni fo-
gnati saranno compresi fra
le proprietà interessate e im-
poste conformemente alla leg-
ge.

Titolo quarto.

Consortii per le irrigazioni, le bonifiche, e la
piognatura.

Sezione unica

Organizzazione dei consortii fra gli interessati.

Articolo 109.^o

I proprietari ed utenti nei lavori
d'acqua che hanno per unico oggetto
la bonificazione, l'irrigazione e la
piognatura dei loro fondi possono esse-
r riuniti in consortio per tutta quella
estensione di territorio che richiede
lavori comuni.

I proprietari espropriassano per
parte di un consortio

Articolo 110.

Ogni consortio non può regolame-
ntemente agire che quando è appro-
vato dal prefetto della provincia, in
virtù dell'avviso del consiglio di pro-
fettura e dell'ingegnere capo.

Articolo 111.^o

I consortii sono spontanei da parte
degli interessati, ovvero resi obbli-
gatorii da un decreto reale promosso
da relazione del ministro di agri-
coltura e comm.^e sentito l'avviso del
Consiglio di Stato, ed assoglia d'ufficio
del consiglio generale di pubblica

igiene, ed in vista dell'utilità agricola ed igienica che ne può risultare.

Nei consorzi che hanno per oggetto esclusivo l'irrigazione, un proprietario potrà rifiutarsi a fornire parte, purché sinistri, all'opera di irrigazione, mantenendosi nelle acque comuni del consorzio.

Articolo 112^o

In caso di rifiuto di far parte del consorzio, o di dissenso sulle azioni da eseguirsi, o sui fondi da irrigare, o sulla quota del contributo, il prefetto della provincia, sentito il parere dell'ingegnere capo provinciale dietro il voto del consiglio di prefettura.

Contro il decreto del prefetto è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente con decreto, dietro relazione del ministro di Agricoltura ind^{ca} e comm^{ca}, sentito l'ausilio del consiglio di Stato.

+ e quello del Consiglio d'arbit.

Articolo 113^o

Se il consorzio abbraccia terreni sparsi in due o più provincie, e se i decreti dei prefetti non si trovano concordare, questi ne riferiscono al ministro il quale decide. Non è sempre riservato il ricorso al Re.

Articolo 114^o

Stabilito regolarmente un consiglio
l'assemblea generale degli ista-
nziati nomina un consiglio d'am-
ministrazione secondo le norme
che verranno stabilite nel rego-
lamento di usi all'art. 127.

Articolo 115^o

Il consiglio istituito per l'equi-
mento di un agona, s'intende conti-
nuativo per la sua gestione con-
servazione, salvo che la sopravve-
nienza di qualche variazione nei
corpi d'acqua o nei recipienti con-
senta che si abbandoni la detta
agone, e che una variazione di cir-
costanze obblighi ad ampliare, res-
tringere o comunque modifica-
re il consiglio stesso.

Articolo 116^o

I consorzi attualmente esistenti
esistenti sono conservati con le
regole che li reggono, salvo in
ciò che risulti incompatibile coll'at-
tuale amministrazione del Re-
gno. In questa parte si trovano
radificate le dette regole a nor-
ma della presente legge e del
regolamento di usi all'art. 127.

Articolo 117^o

L'approvazione del consiglio da
parte del prefetto determina il

numero dei membri componenti
il consiglio d'amministrazione
secondo l'importanza ed altre
circostanze dei casi specificati.

Il consiglio d'amministrazione,
ordina e dirige tutti i lavori di
manutenzione. Per i lavori nuovi
si da intraprendersi e per legge
si da stabilirsi è necessaria l'ap-
provazione dell'assemblea gene-
rale degli interessati.

Articolo 118^o

I nuovi lavori deliberati dall'as-
semblea generale da non essere
né approvati dal prefetto, senti-
to l'avisu dell'ingegnere capo, ed
il voto del consiglio di prefettura.

Articolo 119^o

Per quei contratti nei quali abbia-
no interesse gli Stati esteri, sono
conservate le convenzioni e parti
che in corso.

Articolo 120^o

Un regolamento, votato in assem-
blea generale, qui versa il consi-
glio nell'esecuzione de suoi incom-
berenti.

Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del prefetto,
come altresi tutte le convenzioni
che a si vedessero intradurme.

Articolo 121^o

Le spese che si stabiliscono dai consorzi come attrezzi, il loro mantenimento sono sottoposti alla sorveglianza governativa.

Articolo 122^o

Una tassa regolata sugli annui pro dotti e sui costi preventivi delle spese accennanti, viene ogni anno determinata dal consiglio d'amministrazione non procedono ai luoghi del consorzio.

Questa tassa è assoggettata alla approvazione del prefetto in consiglio di prefettura.

Qualora sia approvata, si riferisce a norma di giustizia e delle consuetudini o convenzioni esistenti.

Articolo 123^o

Le quote che pagar devono i consorziati si esigono con tutti i privilegi competenti all'imposta prediale. Nel caso però in cui l'esattore del consorzio dovesse colpire anche i fondi del debitore posti fuori del consorzio, sono rispettati i vincoli ipotecari esistenti sopra i medesimi.

Articolo 124^o

In fine d'ogni anno il consiglio d'amministrazione presenta al prefetto il conto delle spese, collo

Stato attivo e passivo della cassa, e
qualora calcolato dal consiglio di
prefettura sia approvato, lo pubbli-
ca e ne trasmette un esemplare
al Ministero di Agricolt. Ind.^a
e Comm.

Articolo 123

I reclami degli interessati in un
congiungo contro il consiglio d'am-
ministrazione, sono innalzati al
prefetto della provincia che, sen-
tito l'ufficio del consiglio di pre-
fettura, procede secondo i casi.

Se il congiungo abbraccia più pro-
vincie i reclami sono innalzati
al ministro che, sentito l'ufficio
dei prefetti procede.

Se il reclamo riguarda un punto
di massima il prefetto lo innal-
ta al ministero di Agricolt. Ind.^a
e Comm.^o e ne attende le appropria-
te istruzioni prima di decidere.

39
41

Articolo quinto

Disposizioni generali

Articolo 126^e

Sono abrogate tutte le leggi e regolamenti emanati in ciò che abbiano di contrario alla presente legge.

Articolo 127^e

Un regolamento dato per decreto reale, sulla proposta del ministro di Agricoltura, Industria e commercio, e sentito l'avisio del Consiglio di Stato, fissa le norme per l'esecuzione della presente legge.

Signo B 49

Il principio fu per me
alto e profondo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

*Il Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'Agricoltura Industria e Commercio è
incaricato di presentare al Parlamento un
Progetto di Legge sulle Pontifiche, sulle
Brigazioni e sulla Fognatura e di sostenere
la discussione.*

Dato a Torino li 16. Novembre 1862

Firm^o Vittorio Emanuele

Contef^o Repolis